

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1997

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo degli Emendamenti	»	5
Traduzione non ufficiale	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con la decisione 28 C/20.1, la XXVIII Conferenza generale dell'UNESCO ha emendato l'articolo II del testo della Convenzione al paragrafo 6, adottato nel corso dell'ottava sessione (1954) della Conferenza generale, nel senso che il ritiro di uno Stato membro dall'Organizzazione ha effetto dopo ventiquattro mesi dall'annuncio del ritiro medesimo e non più al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale il ritiro è stato annunciato.

Da ciò, la conseguente decisione di inserire, all'articolo IX della Convenzione, un nuovo paragrafo 3 in virtù del quale l'obbligo finanziario del Paese interessato è calcolato, per l'anno in cui il ritiro ha effetto, proporzionalmente alla sua partecipazione in qualità di membro dell'Organizzazione.

Per quanto attiene al primo emendamento, il Comitato giuridico della Conferenza generale ha considerato che l'estensione a ventiquattro mesi degli obblighi finanziari di un Paese che intenda recedere dall'Organizzazione costituisce un nuovo obbligo e non una estensione di un obbligo già sancito dallo stesso articolo II, paragrafo 6, della Convenzione, ratificata ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 970.

A seguito di tale interpretazione, l'emendamento in questione potrà, come anzi detto, entrare in vigore solo dopo che sarà stato accettato dai due terzi dei Paesi membri dell'UNESCO (articolo XIII, paragrafo 1, della Convenzione), e, pertanto, solo allora assumerà valore vincolante anche per l'Italia.

Gli emendamenti in questione sono stati adottati dalla Conferenza generale per evi-

tare il riprodursi, in futuro, dei problemi postisi in passato nella gestione del bilancio con il ritiro degli Stati Uniti e del Regno Unito. In particolare, tali misure tendono a garantire l'Organizzazione, al momento dell'adozione del bilancio di previsione, da riduzioni di entrate in corso dell'esercizio finanziario (biennale) conseguenti al possibile recesso di uno Stato in tale periodo.

Eventuali conseguenze finanziarie a carico dell'Italia connesse con il provvedimento in oggetto potrebbero discendere soltanto dal verificarsi dell'atto alla base dell'emendamento stesso e cioè il recesso dall'Organizzazione.

Ciò posto, la loro quantificazione non è allo stato definibile dipendendo essa dall'ammontare del bilancio vigente per il periodo che dovesse venir preso in considerazione e, quindi, dal totale della nostra partecipazione finanziaria risultante dalla percentuale contributiva attribuita all'Italia per il periodo stesso.

Tale percentuale, giova precisare, è determinata sulla base delle decisioni assunte in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite ed adattata all'UNESCO in relazione alla composizione di quest'ultima Organizzazione.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'Atto costitutivo dell'UNESCO.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

